

25933/05



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE D.M. 11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - R.G.N. 702/03

Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere - Cron. 25933

Dott. Massimo ODDO - Consigliere - Rep.

Dott. Ennio MALZONE - Consigliere - Ud. 27/10/05

Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

MASCIOVECCHIO ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato MARIA

ANTONELLI, che lo difende unitamente agli avvocati

VICTOR UCKMAR, ROBERTO FOLGORI, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

**contro**

PROVINCIA LA SPEZIA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore GIUSEPPE RICCIARDI,

domiciliato in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE,

difeso dall'avvocato PIERO BARBIERI, giusta delega in

2005 atti;

1821 - *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 880/02 del Tribunale di LA

SPEZIA, emessa il 21/01/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/10/05 dal Consigliere Dott. Alfredo

MENSITIERI;

udito l'Avvocato ANTONELLI Maria, difensore del

ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato BARBIERI Piero, difensore del

resistente che ha chiesto rigetto ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso

per rigetto del ricorso (adottando l'interpretazione

resa dalla Corte Europea nella sentenza del dì

11/11/04 in causa c.457/02) ovvero, in subordine,

sospensione del giudizio e trasmissione degli atti

alla Corte Europea per chiedere alla medesima, ai

sensi dell'art.177 (ora 234) TCE, l'interpretazione

pregiudiziale della direttiva comunitaria 75/442/cee

(e successive modificazioni ed integrazioni), mediante

la formulazione di quesiti precisi e decisivi con

riguardo alla fattispecie in esame.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 21.1.2002 il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione proposta da Enzo Masciovecchio avverso l'ordinanza emessa dalla Provincia della Spezia il 3 luglio 2000 con la quale era stato ingiunto al predetto il pagamento di £. 3.020.000 per violazione dell'art. 15 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 per trasporto di rifiuti reflui degli apparecchi fotoautomatici di proprietà della ditta DEDEM, effettuato in carenza del prescritto formulario.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Masciovecchio sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Provincia della Spezia.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, in relazione all'art. 14, L. 8 agosto 2002 n. 178, e dell'art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.



Contesta il ricorrente la qualificazione come rifiuto assoggettato al regime sanzionatorio di cui alla legge n. 22/97 delle sostanze trasportate dal personale della Dedem SRL, operata dal giudice del merito sulla base di una pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sent. 10 maggio 1995 in causa C 422/92) e di una circolare del Ministero dell'Ambiente del 28 giugno 1999, atteso che i liquidi di sviluppo e stampa ritirati dalle cabine non subirebbero alcuna operazione di smaltimento e recupero, continuando ad essere utilizzati senza alcuna modifica per le attività di ricerca e controllo effettuate presso lo stabilimento centrale della società proprietaria nella loro funzione unica ed originaria di prodotti chimici fotografici, così risultando esclusi dalla nozione di rifiuti, come espressamente statuito dal legislatore con la richiamata norma del 2002 di interpretazione autentica del menzionato art. 6 D.Lgs.n. 22/97.

La doglianza non può essere accolta.

Ha affermato il Tribunale che nel caso di specie i residui in contestazione avevano perso la loro funzionalità originaria, non essendo più idonei allo sviluppo fotografico e venivano trasportati per essere recuperati.

*ex art*



Pertanto, proprio le operazioni di recupero/riciclo della ditta Dedem Automatica dimostravano la natura di rifiuto dei residui liquidi estratti dalle macchine per fototessera, residui che la stessa ditta dismetteva in quanto non più idonei a svolgere la funzione di sviluppo delle fotografie, propria del liquido non esausto, per poi recuperarli e riutilizzarli solo in altro ciclo produttivo in apposito stabilimento.

Con la conseguenza che il trasporto di quelle sostanze, dalle macchine per fototessera ubicate nel territorio spezzino allo stabilimento di Ariccia, in cui dovevano essere recuperate, necessitava dell'accompagnamento del formulario di identificazione, ~~ten~~standosi a tutti gli effetti di rifiuti.

Ebbene ritiene il Collegio che così opinando il giudice del merito si sia correttamente adeguato alla giurisprudenza di legittimità "in subiecta materia" che, anche sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ha affermato come per rifiuto debba intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfa, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o il suo recupero, ovvero

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M.' or similar, written in a cursive style.



che il predetto abbia l'intenzione di riutilizzarla, a meno che, in quest'ultima ipotesi non sia necessario (ma di ciò non risulta esser stata data dimostrazione alcuna da parte del ricorrente) alcun trattamento dei residui, sicchè la sostanza può essere immediatamente utilizzata come materia prima (v. da ultima Cass. n. 7962/2005).

Né la soluzione può esser diversa, sotto il profilo probatorio, anche alla luce della interpretazione autentica della nozione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, operata dal legislatore all'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, norma, tra l'altro, dichiarata in contrasto con la direttiva comunitaria 75/442 (e successive modificazioni ed integrazioni) dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11.11.2004 in causa c. 457/02.

Con il secondo mezzo si deduce violazione dell'art. 112 cpc non avendo il giudice del merito rilevato che la violazione della norma destinata a disciplinare formalità correlate al trasporto dei rifiuti non poteva esser contestata nel maggio 1997, divenendo essa operativa, ai sensi del disposto di cui all'art. 57 del decreto, soltanto nel

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. M. H.", written in a cursive style.



momento in cui fossero state adottate specifiche norme di attuazione.

Anche tale doglianza non può essere accolta posto che, anche ai fini sanzionatori di cui all'art. 52 terzo comma D. Lgs n. 22/97, non spiega influenza la mancata emanazione dei decreti attuativi del citato decreto legislativo (v. Cass. n. 10103/2001, n. 19529/2003).

Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso va respinto, mentre ricorrono giusti motivi per compensare anche in questa sede le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Roma, 27 ottobre 2005.

*Alfredo Merisiani est.*

*V. Alfano Pres.*

IL CANCELLIERE C1  
Dot.ssa Donatella D'Anna

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Roma, 29 NOV. 2005  
IL CANCELLIERE C1